

AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA TRA

Fondazione Edulife Onlus, di seguito denominata per brevità *"Committente"*, con sede in Verona in Lungadige Galtarossa 21, codice fiscale c.f. 93223290235 P.iva 04474930239 rappresentata da Antonello Vedovato, in qualità di presidente

Ε

Giacomo Alberini nato a Verona (VR) il 12/01/1993, codice fiscale LBRGCM93A12L781Z, partita iva 04590480234 residente a Verona (VR) in Via F.lli Rosselli n° 5 - 37138, di seguito denominato per brevità "*Collaboratore*"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 Il Committente conferisce al Collaboratore un incarico individuale e temporaneo di prestazione professionale d'opera, riferito a:

Progetto: FUTURO LAVORO - CULTURA 4.0 (Cyber security)

Attività: **DOCENZA**Ore totali: **21,5 0RE**

Modulo: docenza in ambito programmazione PHP e realizzazione di prototipo esemplificativo per le attività

La prestazione oggetto del presente contratto sarà eseguita dal Collaboratore senza vincoli di subordinazione nei confronti del Committente, senza osservanza di orari e con l'utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

2 L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in funzione delle specifiche esigenze del Committente, in costante coordinamento con quest'ultimo.

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Collaboratore, che non potrà dunque avvalersi di sostituti.

Qualora risultasse necessario, il Collaboratore potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso gli uffici siti in Verona. In tal caso, il Collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 in ordine alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per il Committente, nella denegata ipotesi, di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo punto 4, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, qualora la prestazione sia svolta, ancorché parzialmente, all'interno dei locali del Committente, il Collaboratore è tenuto a coordinarsi con il Committente anche al fine di eliminare gli eventuali rischi connessi all'attività svolta.

- 3 Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione di cui al precedente punto 2 nel periodo 07/01/21 28/02/2021. E' esclusa la tacita proroga del presente contratto.
- 4 Per la prestazione oggetto del presente contratto, che dovrà essere svolta nel periodo di cui al precedente punto 3, il Committente riconoscerà al Collaboratore, quale corrispettivo per la suddetta prestazione, l'importo lordo di € 60,00 orari per un totale di € 1.290,00, comprensivo di oneri previdenziali e IVA se dovuta e con l'esclusione di ogni altro onere, per ogni ora dell'incarico effettivamente realizzata La fattura dovrà riportare chiaro riferimento al progetto, all'azione formativa e all'edizione, all'incarico svolto, alle ore effettivamente erogate e al relativo compenso orario.

La fattura dovrà essere completa di copia del presente contratto e del curriculum vitae in formato europass completo di firma autografa.



Ciascuna fattura sarà pagabile entro 60 giorni dalla presentazione della stessa presso l'ufficio amministrazione.

5 II rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2230 e seguenti c.c. Tale prestazione, a carattere individuale, si configura, ai fini fiscali, quale prestazione professionale.

II Collaboratore, a tale riguardo, dichiara di non essere soggetto a IVA.

6 Qualora il Collaboratore non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, il Committente, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate al Collaboratore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il corrispettivo verrà ridotto in proporzione alla minore prestazione erogata, sempre salvo ed impregiudicato il diritto dei Committente al risarcimento degli eventuali danni subiti.

7 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e a spese della parte richiedente.

8 Tutti i dati e tutte le informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, salva specifica autorizzazione del Committente.

9 Ai sensi della Legge 193/2003 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

10 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Verona rinunziando espressamente fino d'ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede giudiziaria.

Verona, 2 dicembre 2020

| Il Committente | Il Collaboratore |
|----------------|------------------|
| | Giocom allerini |